

COMUNE DI SANT'AGATA LI BATTIATI
Città Metropolitana di Catania

Collegio Revisori dei Conti

VERBALE n. 51

L'anno 2016 il giorno 21 del mese di Dicembre alle ore 20,00, si è riunito, presso lo studio del dottor D'Amico Marcello, il Collegio dei Revisori dell'Ente, composto dai seguenti membri:

- Dott. Salvatore Parisi – Presidente
- Dott. Marcello D'Amico – Componente

per discutere e deliberare sui

ORDINE DEL GIORNO

proposta di deliberazione n°9 del 12,12,2016 da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale - Modifica Regolamento TARI a seguito di specifica mozione di indirizzo approvata con deliberazione Consiliare n° 61 del 25 Luglio 2016.

Il Collegio dei Revisori:

Premesso che la Legge di Stabilità 2014 (art.11 commi 639 – 731 della Legge 27 Dicembre 2013 n° 147), nell'ambito di una ampia riforma della fiscalità locale ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- L'Imposta Municipale Propria (IMU);
- La Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata alla copertura integrale dei costi dei servizi di Igiene Ambientale;
- Il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dagli Enti Locali.

Atteso che la TARI:

- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del D.Lgs. n° 507/1993, nonché della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997 e della Tariffa integrata ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006, nonché del tributo comunale sui Rifiuti e sui Servizi di cui all'art.14 del D.L. n° 201/2011 (Legge n° 211/2011);

- assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 29);
- deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio di igiene ambientale;
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992;

Vista la Deliberazione della Giunta municipale n° 134 del 9 dicembre 2016, con la quale veniva ad essere approvata la modifica al Regolamento TARI a seguito di specifica mozione di indirizzo approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 61 del 25 Luglio 2016, ed afferente a alcune agevolazioni tariffarie da concedere su espressa richiesta degli aventi diritto;

Vista proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale - Modifica Regolamento TARI a seguito mozione approvata con deliberazione Consiliare n° 61 del 25 Luglio 2016.

Ritenuto che da una attenta e puntuale disamina della proposta, e in particolare nello specifico per quanto espresso nella parte dispositiva, possa essere eseguita la variazione regolamentare richiesta;

Considerato che ai fini dell'applicazione della IUC, il Consiglio Comunale ha approvato con la deliberazione n° 63 del 07.08.2014, distinti regolamenti, ivi compreso quello che disciplina la TARI;

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
- le Leggi Finanziarie n° 190/2014 e n° 208/2015;
- l'articolo 174 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Richiamati:

- il DM del Ministero dell'interno del 28 Ottobre 2015, con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;
- il DM del Ministero dell'interno del 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 in data 21/03/2015), con il quale è stato prorogato al 30 Aprile 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49 del Dlgs 18 Agosto 2000 n° 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti funzionari responsabili;

Visto il vigente O. A. EE. LL.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

ESPRIME

parere favorevole alla proposta di deliberazione n°9 del 12,12,2016 da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale - **Modifica Regolamento TARI a seguito mozione approvata con deliberazione Consiliare n° 61 del 25 Luglio 2016.**

L'Organo di Revisione, evidenzia come la citata variazione produca i suoi effetti con decorrenza **01.01.2017**, e invita il competente Funzionario Responsabile a trasmettere, in via telematica, la Deliberazione ~~de~~ **de** quo, nella fase successiva all'approvazione del Consiglio Comunale al MEF tramite il portale del federalismo fiscale, entro giorni trenta dalla sua esecutività.

L'organo di Revisione

Dott. Salvatore Parisi _____

Dott. Marcello D'Amico _____

